



REGOLAMENTO DI FORNITURA DEL TELERISCALDAMENTO CITTADINO

Approvato dall'Amministrazione Comunale di SANTA FIORA nella seduta del 16/05/2003, con Delibera N° 35/03

ART.1- DEFINIZIONI -

- TELERISCALDAMENTO:** *impianto di produzione e distribuzione sul territorio, di calore per soddisfare il fabbisogno termico di più fabbricati.*
- COMUNE:** *il Comune di SANTA FIORA.*
- SOCIETA':** *AMIATA ENERGIA S.p.A., Società mista tra Comune di SANTA FIORA e Partner Privato, gestore del servizio di teleriscaldamento cittadino.*
- UTENTE O UTENZA:** *il proprietario, il condominio, il titolare del diritto d'uso dell'edificio/alloggio, o di un insieme di edifici/alloggi, dotato di proprio impianto di distribuzione del calore per uso riscaldamento, che sia allacciato ad un punto della rete di teleriscaldamento.*
- RETE PRINCIPALE:** *il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dalla centrale di produzione termica, trasportano il calore, sotto forma di acqua calda, alle sottocentrali.*
- SOTTOCENTRALE:** *il complesso di apparecchiature per mezzo delle quali viene ceduto calore dalla rete di distribuzione principale, all'impianto di riscaldamento di proprietà dell'utente.*



IMPIANTO INTERNO:	<i>il complesso delle tubazioni ed apparecchiature di proprietà dell'utente, a valle del punto di consegna.</i>
CONTRATTO DI FORNITURA:	<i>il Contratto che regola i rapporti tra l'Utente e la Società.</i>
ALLACCIO:	<i>il collegamento tra la rete e il punto di consegna.</i>
VOLUME VUOTO PER PIENO: (VPP)	<i>volume lordo dell'edificio/alloggio espresso in mc, calcolato al filo interno delle mura perimetrali, maggiorato del 20% per tener conto dello spessore delle mura stesse e dei solai.</i> <i>Tramezzi, muri portanti e pilastri, sono pertanto considerati come volumi riscaldati.</i> <i>In caso di presenza di più utenti in un fabbricato, VPP è ripartito, nell'ordine, in base a:</i> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>millesimi di proprietà</i>➤ <i>superficie dell'alloggio</i>
POTENZA IMPEGNATA: (PI_{kw})	<i>potenzialità dell'utenza (espressa in kW), definita dalla relazione: $PI_{kw} = 41 \square \frac{VPP}{1.000}$</i> <i>ove 41 è il valore della potenza termica di progetto (riferita a 1.000 mc) per la zona climatica dell'utenza.</i>

ART.2 - COMPETENZE E LIMITI DI FORNITURA -

La Società si impegna, tramite la propria rete di teleriscaldamento, a fornire calore, sotto forma di acqua calda, per gli usi di riscaldamento ambientale e di produzione autonoma di acqua calda per uso sanitario, tramite boiler dedicato, a tutti gli Utenti ubicati nel territorio del Comune di Santa Fiora che si dichiarino interessati e che si trovino distanti non oltre m 10 (dieci) dalla mezzeria della strada ove è ubicata la rete, come da progetto approvato dall'Amministrazione Comunale, fatti salvi impedimenti di natura tecnica.

La Società si riserva anche la facoltà di allacciare utenti ubicati a maggiore distanza ma, in tal caso, dovrà essere concordato fra utente e Società il contributo di allaccio.



L'allaccio dell'utente, dalla Rete fino al limite della proprietà privata, è eseguito a cura e carico della Società, che ne rimane proprietaria a tutti gli effetti.

La Società provvede, con diritto esclusivo, ad installare, mantenere, modificare e controllare detto allaccio, e ad esercirlo secondo la necessità del servizio.

L'allaccio consiste in N° 2 tubazioni per acqua calda (andata/ritorno), connesse alla Rete Principale, corredate di valvole di intercettazione a sfera e di dispositivo per la misura della portata di acqua calda, proporzionale al calore erogato, poste in alloggiamento metallico con serratura a chiave, ubicato a ridosso della proprietà dell'utente e con accesso diretto dal suolo pubblico.

E' fatto obbligo all'Utente di adeguare a propria cura e spese il proprio Impianto Interno, alle vigenti norme di sicurezza.

Resta comunque estranea, la Società, da ogni responsabilità per possibili danni a persone e/o a cose, derivanti da anomalie e/o non rispondenza a Norme di Legge dell'Impianto Interno.

Per ottenere la fornitura del calore l'Utente deve presentare richiesta scritta alla Società, avvalendosi del prestampato Mod. AE/01/0, allegato al presente regolamento.

La Società si riserva di concedere l'allacciamento al teleriscaldamento per la fornitura di calore per uso riscaldamento, a seguito di presentazione, da parte del richiedente di:

- ✓ planimetria catastale dell'edificio/alloggio da allacciare, o documento equivalente e ritenuto idoneo dalla Società;*
- ✓ esplicito assenso all'effettuazione di sopralluogo da parte di Personale Tecnico della Società;*
- ✓ certificato, rilasciato da tecnico qualificato iscritto all'Albo professionale, di conformità degli impianti interni dello stabile alle caratteristiche del sistema di distribuzione del teleriscaldamento ed alle normative vigenti in merito di sicurezza;*
- ✓ eventuale altra documentazione dettata da nuove norme di legge o necessaria alla Società;*



La Società si riserva di accettare anche documentazione giudicata equivalente a quella indicata, ferma restando l'estraneità della Società per possibili danni a persone e/o a cose, derivanti dalla non rispondenza a Norme di Legge della documentazione in argomento.

Entro 10 giorni dalla ricezione del Mod. AE/01/0, la Società si impegna a concordare col richiedente modalità e tempi del sopralluogo.

A mezzo del sopralluogo si accerta unicamente quanto segue:

- ✓ modalità tecnica di allaccio;*
- ✓ cubatura ambienti riscaldati;*

Per eventuali usi diversi dal riscaldamento degli ambienti o per potenza impegnata superiore a 500 kW, la fornitura del calore sarà oggetto di trattativa diretta tra Utente e Società.

Particolari tariffe potranno essere applicate ad utenti appartenenti a fasce sociali non abbienti, entro il limite del 5% del totale dei contratti stipulati.

Svolte le attività preliminari indicate, fra la Società ed il Richiedente si procede alla stipula del Contratto di Fornitura, contestualmente alla firma del quale il Richiedente dovrà versare il deposito cauzionale ed il contributo di allacciamento di cui all'Art.3.

ART.3 - CONTRATTO -

Il contratto tra Società ed Utente sarà stipulato in conformità al Contratto Tipo Mod. AE/11/0, allegato al presente regolamento ed approvato dal Comune di Santa Fiora.

Il Contratto ha inizio dalla data di sottoscrizione e termine il 30.06 dell'anno seguente. Successivamente esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta di una delle parti, da darsi con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza.

All'atto della stipula del Contratto, l'utente è tenuto a versare alla Società, a titolo di deposito cauzionale, una somma infruttifera, pari ad € 25,00, per ogni kW di potenza impegnata dell'utenza. Tale deposito verrà restituito all'utente alla cessazione del contratto essendo esaurito ogni eventuale contenzioso fra le parti.



All'atto della stipula del Contratto, l'utente è inoltre tenuto a versare alla Società, a titolo di contributo oneri di allaccio, una somma a fondo perduto, pari ad € 41,32, per ogni kW di potenza impegnata dall'utenza.

La società concede agevolazioni sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale e di contributo oneri di allaccio, durante le campagne promozionali di sottoscrizione contratti, agli utenti che si impegnano ad attivare il servizio entro sei mesi dall'avvio della campagna.

Le agevolazioni del costo di allaccio e sul deposito cauzionale non sono applicabili sui contratti a misura.

Il contributo oneri di allaccio, durante tali campagne, avrà un costo complessivo pari a zero per l'utente con contratto a forfait.

Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art.5, secondo comma della vigente legge, sul Registro (DPR 26.10.1972 n.634) ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico del richiedente.

L'Utente si impegna ad utilizzare il calore solo per gli usi previsti dal contratto; non può cedere il calore a terzi né può utilizzarlo per propri scopi in locali od ambienti diversi da quelli indicati nel contratto.

L'utente si impegna ad utilizzare il calore fornitogli dalla Società esclusivamente per i propri fabbisogni connessi agli usi concordati.

Il punto di consegna del calore si intende ad ogni effetto, quello immediatamente a valle delle valvole di intercettazione. La porzione di impianto a valle del punto di consegna costituisce l'impianto interno.

A seguito della sottoscrizione del Contratto, la Società si riserva di comunicare all'utente la data di attivazione dell'utenza, corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'utente

ART.4 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA -

La fornitura di acqua calda per uso riscaldamento e per produzione autonoma di acqua calda per uso sanitario a ciascun Utente, è effettuata nel rispetto delle caratteristiche seguenti:



a) acqua calda uso riscaldamento

temperatura nominale di mandata stabilita in 73°C, con variazione di ± 5 °C, in funzione delle condizioni climatiche; il massimo è fornito allorché la temperatura esterna è inferiore o uguale a -5°C;

b) acqua calda uso sanitario

portata massima di acqua calda consegnata all'utente espressa in l/h, pari a PI_{kW} , moltiplicato il fattore di conversione $57,30 \frac{\text{litri}}{\text{kWh}}$.

Il calore per uso riscaldamento è a disposizione dell'utente nel periodo 15 Ottobre – 15 Aprile, per un minimo garantito di 14 ore giornaliere tra le ore 05.00 e le ore 23.00, fatto salvo quanto segue:

- ✓ *specifiche disposizioni di legge in materia;*
- ✓ *superamento dei limiti di potenza/energia massima disponibile dalla centrale geotermica di Enel Green Power SpA del Gruppo Enel.*

La fornitura di calore per la produzione autonoma di acqua calda per uso sanitario è altresì a disposizione nel medesimo orario e con le medesime limitazioni per tutto il periodo dell'anno.

La Società si impegna a porre in essere ogni cura al fine di garantire la continuità della fornitura del calore, restando sollevata da ogni responsabilità per accidentali interruzioni del servizio, compresi eventuali danni conseguenti, non imputabili ad imperizia o negligenza della Società stessa.

Solo in caso di forza maggiore, quale ad esempio interruzione dell'erogazione di vapore geotermico o di energia elettrica, ovvero guasti accidentali sulla Rete di distribuzione, la Società è sollevata dall'obbligo di continuità della fornitura del calore.

Inoltre, la Società ha la facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la fornitura del calore per gravi e motivate ragioni di esercizio.

Le interruzioni di cui sopra devono essere limitate al tempo strettamente necessario e indispensabile; e, salvo casi di necessità urgenti, queste saranno precedute da idonea comunicazione anche a mezzo stampa o simili.



ART.5 - MISURE E RELATIVE APPARECCHIATURE -

Il sistema di misura è costituito da un contatore di acqua calda. Il consumo termico espresso in MWh è ottenuto dividendo il volume d'acqua misurato dal contatore, espresso in mc, per il coefficiente 57,30

$$\frac{\boxed{\text{mc}}}{\boxed{\text{MWh}}}$$

Ogni tentativo di alterazione delle misure o di modifica delle apparecchiature allo scopo di sottrarre calore, di prelevare calore contrattualmente non previsto, ovvero con modalità difformi dall'Art.4, nonché la sottrazione di acqua calda dal circuito primario, dà facoltà al Società di risolvere il contratto con l'utente, salvo ogni ulteriore diritto.

In particolare costituiscono alterazione della misura la manomissione dei sigilli posti sui contatori.

L'utente può richiedere la verifica degli apparecchi di misura, con onere a proprio carico qualora l'entità dell'errore di misura sia compreso entro $\pm 5\%$.

Qualora l'errore di misura superi il limite del $\pm 5\%$ del fondo scala, si procederà al conguaglio degli importi erroneamente fatturati limitatamente agli ultimi 12 mesi di prelievo antecedenti la data di accertamento dell'errore.

A fronte di misurazioni inattendibili il consumo è calcolato mediante equi confronti con periodi analoghi in rapporto, per quanto concerne il riscaldamento ambientale, ai gradi giorno.

Le misure sono eseguite nel rispetto delle clausole seguenti:

a) misura del calore;

l'unità di misura del calore è il MWh o il suo sottomultiplo kWh;

b) misura della portata;

L'unità di misura della portata è il m³/h o il suo sottomultiplo l/h;

c) misura della temperatura;

L'unità di misura della temperatura è il °C (grado centigrado).



Ai fini del presente Regolamento, si stabilisce convenzionalmente che 1 MWh di energia termica equivale a mc 57,30 di acqua calda erogata all'utente.

ART.6 - PREZZO DEL SERVIZIO-

La Società praticherà per la somministrazione di calore due distinte Tariffe, a scelta dell'Utente, (a Forfait, a Misura), articolate sui seguenti corrispettivi:

TARIFFA A FORFAIT

€/MWh 91,72

Essendo l'energia annua fornita E (MWh), quantificata "a corpo" come segue:

$$E_{MWh} = 44 \square \frac{VPP}{1.000}$$

TARIFFA A MISURA

Calcolata come somma dei seguenti due addendi:

a) *quota fissa annua*

€/kW 10,00

proporzionale alla potenza impegnata PI;

b) *quota variabile*

€/MWh 110,08

proporzionale all'effettiva energia termica fornita, calcolata in base alla portata di acqua calda erogata, come da lettura del contatore di utenza, secondo la relazione che segue:

$$E_{MWh} = \frac{\text{Lettura}[\text{mc}]}{57,30 \frac{\text{mc}}{\text{MWh}}}$$

Alle utenze industriali, ospedaliere o altre utenze con potenza impegnata uguale o superiore a 500 kW, la Società praticherà, per la somministrazione di calore, un prezzo articolato su due componenti come sopra, con corrispettivi unitari da concordare tra Società ed utente, calcolati secondo i criteri di carattere generale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'utenza e delle condizioni di mercato.



Le tariffe indicate, così come le somme dovute all'atto della firma del Contratto, sono soggette a IVA e defiscalizzazione di legge, nonché a revisione annuale in funzione delle variazioni registrate dai seguenti parametri di riferimento:

INDICE	PESO	RIFERIMENTO (01/05/2001)
PREZZI AL CONSUMO DELLE FAMIGLIE (Bollettino mensile di statistica ISTAT)	60%	115,10
COSTO EVITATO DEL COMBUSTIBILE (CIP 6/92, titolo II, punto 2)	10%	86,80
COSTO ORARIO DELLA MANO D'OPERA (Bollettino ASSISTAL, operaio IV Liv.)	30%	€ 17,48

La Società provvederà annualmente ogni 1° Maggio, all'adeguamento automatico delle tariffe, da applicarsi per la successiva stagione di riscaldamento, in base alle variazioni di cui sopra, senza obbligo di preventiva comunicazione all'utenza.

ART.7 – FATTURAZIONE -

La fatturazione del calore è effettuata, alle condizioni contrattuali di fornitura.

Nel caso di contratto a forfait, la fatturazione all'utente avverrà in sei rate uguali, mentre nel caso del contratto a misura, è ammessa la fatturazione in acconto, in base ai consumi rilevati nell'anno precedente ovvero, nel primo anno in base al consumo presunto, con conguaglio annuale.

La fatturazione decorrerà dalla data di attivazione dell'utenza, corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'utente, così come comunicato dalla Società all'utente.

E' in facoltà della Società variare, anche in corso del contratto, le scadenze e le modalità di fatturazione.



L'utente deve effettuare il pagamento delle fatture entro il termine indicato sulle fatture stesse.

Si prevedono le seguenti modalità di pagamento:

- ✓ *diretto presso lo sportello della Banca di riferimento;*
- ✓ *a mezzo domiciliazione bancaria o postale;*
- ✓ *a mezzo bollettino di C/C postale.*

La Società addebiterà un importo forfetario pari a € 0,78 su ogni fattura, a titolo di rimborso del costo di emissione e di incasso.

Eventuali reclami o contestazioni non danno in nessun caso diritto a differire ed a sospendere i pagamenti.

In caso di ritardato pagamento la Società potrà applicare interessi sulla somma dovuta, al tasso ufficiale di sconto, in atto alla data di pagamento, maggiorato di 3 punti percentuali.

La Società si riserva, in caso di insolvenza dell'Utente, di compensare i propri crediti con l'importo versato a titolo di deposito cauzionale, fatta salva ogni azione derivante dal Contratto e dalla Legge.

La Società, in caso di persistenza dello stato di insolvenza di un Utente, trascorsi 15 giorni dalla data di invio del sollecito, inoltrato a mezzo raccomandata A/R, si riserva il diritto di procedere al distacco dell'Utenza, fermo restando il diritto a riscuotere i relativi crediti.

L'eventuale nuova attivazione dell'utenza sarà effettuata a spese dell'Utente e previo pagamento degli importi pregressi dovuti, anche se il nuovo utente è diverso dal precedente.

ART.8 - NORME PARTICOLARI -

Il contratto si intende risolto di pieno diritto senza corresponsione di danno alcuno, nel caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, la rete del teleriscaldamento, in tutto od in parte, dovesse essere rimossa dal luogo originario, sia esso terreno pubblico o privato, per fatto non dovuto alla Società.

In questa eventualità la Società invia, con due mesi di anticipo, la comunicazione della data di risoluzione del contratto.



Il personale della Società o del Comune o dagli stessi delegato ha diritto d'accesso, in qualsiasi momento, per controllo e verifiche alle apparecchiature di proprietà dell'utente con preavviso di 24 ore.

In caso di mancato accesso per indisponibilità dell'Utente, verificatosi per due volte consecutive, la Società si riserva di procedere al temporaneo distacco dell'utenza.

L'Utente che non intenda più avvalersi del servizio di teleriscaldamento è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società, a mezzo lettera raccomandata o presentandosi presso l'ufficio locale della Società, per ottenere la lettura finale, la chiusura dell'utenza ed il rimborso del Deposito Cauzionale, previo congruaggio delle somme dovute fino all'atto della effettiva chiusura dell'utenza.

Qualora un nuovo utente subentri ad un altro nell'uso del servizio di teleriscaldamento, il subentrante deve stipulare un nuovo contratto di fornitura.

A carico del Subentrante la Società applicherà un contributo oneri di allaccio pari al 40% di quello standard vigente.

ART.9 - ELEZIONE DI DOMICILIO -

Le parti eleggono il proprio domicilio in Santa Fiora, Foro competente ed esclusivo sarà quello di Grosseto.

ART.10 - AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO -

Il presente Regolamento, potrà essere aggiornato o modificato, in ossequio a nuove disposizioni Normative e/o Legislative, ovvero per recepire eventuali modifiche migliorative del servizio, su proposta della Società, ed approvazione dell'Amministrazione Comunale di Santa Fiora.